

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Modalità per la richiesta e tempi

L'accesso civico generalizzato consiste nel diritto di chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, nel rispetto, comunque, dei limiti posti a tutela degli interessi giuridicamente rilevanti, individuati dall'art. 5 bis.

Per la richiesta di accesso civico generalizzato non è richiesta la motivazione.

Modalità di richiesta

La domanda per l'accesso civico generalizzato deve essere presentata compilando la "[Scheda di accesso ai dati e ai documenti amministrativi](#)", barrando la tipologia di accesso richiesto, ed allegando la copia fotostatica o la scansione del documento di identità in corso di validità.

Dove presentare la domanda:

La domanda può essere presentata via email o via Posta elettronica certificata - Pec all'Ufficio che è in possesso, ha formato o detiene il dato o il documento amministrativo o al Protocollo generale.

Modalità per l'esercizio del diritto di accesso

I dati e i documenti amministrativi verranno trasmessi al richiedente da parte dell'ufficio che li detiene.

Tempi

Dalla richiesta sono previsti 30 giorni di tempo per rispondere all'interessato.

Il termine viene sospeso in caso di individuazione di soggetti controinteressati, ai sensi Art. 5 bis, comma 2, del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Costi

L'accesso, che si conclude con la messa a disposizione o il rilascio del dato e/o documento di accesso in via telematica, è gratuito.

Il rilascio di copia del dato e/o documento su supporto materiale (copie eliografiche, cd, chiavette usb, ecc. forniti dal Comune di Campagna Lupia è subordinato al rimborso del costo di supporto, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Non è dovuta l'imposta di bollo per il rilascio di duplicati di documenti amministrativi informatici.

Per quanto riguarda i costi relativi ai diritti di ricerca dei documenti e/o all'istruzione della pratica ed ai diritti di visura si rimanda alle disposizioni approvate annualmente dalla Giunta comunale.

Cosa fare in caso di diniego o mancata risposta

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6, Art. 5, del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è possibile richiedere il riesame della decisione predisponendo il modulo del riesame - **Domanda di riesame**.

In alternativa è possibile seguire le procedure previste dai commi 7, 8 e 9, Art. 5, del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Normativa di riferimento

- **Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33** "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal Decreto legislativo n.97 del 25/05/2016.
- **Linee Guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)** n. 1309 del 28 dicembre 2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2 del D.LGS 33/2013".